

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1454 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "WESSOCLEAN GOLD LINE"
conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 la società WESSO AG ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia"), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato "WESSOCLEAN GOLD LINE", dei tipi di prodotto 3 e 4, quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-QN034236-29.
- (2) Il principio attivo contenuto nel "WESSOCLEAN GOLD LINE" è l'acido peracetico, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 3 e 4.
- (3) Il 9 marzo 2022 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
- (4) Il 14 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per "WESSOCLEAN GOLD LINE" e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che "WESSOCLEAN GOLD LINE" è un biocida singolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) Il 28 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Parere dell'ECHA del 28 settembre 2022 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida "WESSOCLEAN GOLD LINE" (ECHA/BPC/359/2022) <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.